

STATUTO ASSOCIAZIONE “In Veneto”



Art. 1 – Denominazione

È costituita, nel rispetto del rispetto dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione di categoria del settore ricettivo extralberghiero, delle strutture complementari e locazioni turistiche, in breve: “*In Veneto*”; d'ora in avanti Associazione.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Padova, in via Cesare Battisti, nr. 70, così come definito nell'atto costitutivo. La sede potrà essere trasferita ad altro indirizzo nell'ambito della Città di Padova in relazione alle esigenze operative, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede sociale ad altro indirizzo della Città di Padova non comporta modifica statutaria.

L'Associazione non ha limiti territoriali, avrà rilevanza nazionale e potrà estendere la sua operatività in tutte le province della Regione Veneto e non solo, ove potranno essere collocate sedi distaccate, succursali e/o altre entità.

Art. 3 – Caratteristiche dell'associazione

L'Associazione nasce come aggregazione di persone che si propongono di svolgere e promuovere la cultura e la diffusione dell'*home sharing* come forma collaborativa e/o di condivisione anche attraverso la formazione e l'informazione.

L'Associazione non persegue fini di lucro, è apolitica, apartitica, aconfessionale e rigetta ogni discriminazione razziale e sociale.

Gli eventuali utili, avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve o il capitale sociale non possono, durante la vita dell'associazione, essere distribuiti, anche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dai Regolamenti che si rendessero necessari per meglio armonizzare i rapporti associativi o lo svolgimento di eventuali attività.

Per lo svolgimento di dette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'opera prestata dai propri Soci in forma volontaria, libera e gratuita. Per assolvere ai propri scopi, potrà far ricorso, in caso di necessità, a prestazioni di lavoro dipendente e/o autonomo. Ai soci volontari, su Delibera del Consiglio Direttivo, potranno essere riconosciuti rimborsi delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del codice civile, della legislazione vigente ed in particolare: ai sensi dell'art. 18 della Costituzione Italiana; degli art. 36 e ss. del Codice Civile e del D.P.R. 235/2001.

L'Associazione potrà stipulare accordi con altre associazioni di categoria alle quali l'associazione stessa potrà aderire ovvero aggregare altre associazioni di categoria qualora queste ne facessero richiesta.

GLI SCOPI E GLI OBIETTIVI

Art. 4 – Scopi E Obbiettivi Sociali

L'Associazione e per essa i propri soci ritengono l'ospitalità sia un elemento fondamentale nella valorizzazione degli scambi internazionali e nelle relazioni sociali tra i Popoli che ne fanno parte.

Ritengono quindi che la *sharing economy* sia socialmente utile ed intendono promuoverla, in particolare nell'ambito dell'*home sharing*, che valorizza le relazioni sociali, offrendo un'attività

STATUTO ASSOCIAZIONE “In Veneto”

complementare e creando un interessante indotto economico finanziario a favore di persone altrimenti escluse e diffondendone la cultura italiana all'estero.

Gli obiettivi prioritari di iniziativa dell'associazione sono:

- a) la promozione e la diffusione della cultura della sharing economy e dell'home sharing;
- b) la formazione ed il supporto agli host nell'ambito della loro attività perché sia misurata al rispetto delle leggi e della legalità;
- c) la qualificazione delle attività di ospitalità, dei servizi e dei prodotti per migliorare l'esperienza degli ospiti, siano essi turisti, studenti, pellegrini, in visita familiare, senza dimenticare i malati e tutti gli altri svantaggiati;
- d) il dialogo e il confronto con le Istituzioni per semplificare le procedure amministrative, rendere più agile la gestione burocratica, equa la tassazione e promuovere una evoluzione legislativa che riconosca e tuteli l'home sharing, i servizi basati sulla sharing economy, il turismo e l'ospitalità in generale;
- e) la promozione presso tutte le sedi di rappresentanza pubbliche e private dell'home sharing e della sharing economy;
- f) la promozione di una mobilità basata sulla sostenibilità ambientale, la valorizzazione della cultura locale e la soppressione delle barriere fisiche e culturali;
- g) la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero e promozione del patrimonio artistico, architettonico, culturale, ambientale, urbanistico, artigianale, culinario e paesaggistico del territorio veneto in quanto turismo sostenibile.

Art. 5 – Oggetto Sociale

Per raggiungere questi scopi l'Associazione potrà:

1. organizzare attività di educazione, formazione, e ricerca;
2. ideare, organizzare e gestire direttamente, o tramite servizi esterni, la pratica dell'ospitalità;
3. rappresentare le istanze degli associati presso tutte le sedi politiche o giurisdizionali, siano esse nazionali o locali, in cui si decidono o si interpretano le norme da applicare all'attività di home sharing;
4. ideare, organizzare e realizzare direttamente, o tramite terzi progetti culturali come: convegni, dibattiti, rassegne, mostre e quant'altro utili per il raggiungimento e la diffusione degli scopi associativi;
5. stipulare, per conto degli associati, convenzioni con enti pubblici e privati che forniscono beni e/o servizi utili ai fini della realizzazione dell'home sharing;
6. perseguire lo scopo sociale anche tramite l'acquisto e la distribuzione di pubblicazioni, libri, audiovisivi, supporti informatici, promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche, notiziari, ricerche su qualunque supporto o piattaforma (comunicazione, informazione, editoria, emittenza radiotelevisiva e web, nuove tecnologie e comunicazione telematica);
7. favorire e partecipare alla nascita di enti, gruppi e altre associazioni articolate territorialmente al fine di garantire il massimo supporto ad ogni livello organizzativo (dalla municipalità, alla regione, allo stato, senza escludere forme di collaborazione sovranazionale);
8. l'Associazione potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, sedi distaccate, succursali e secondarie;
9. svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, utile alla realizzazione degli scopi associativi, anche attraverso le nuove formule digitali per la miglior divulgazione delle discipline oggetto della propria attività e, se necessaria, la somministrazione di alimenti e bevande.

Le attività di cui è cenno innanzi, nel rispetto delle norme e regolamenti, potrà essere svolta anche come ente commerciale.

STATUTO ASSOCIAZIONE “In Veneto”

I SOCI

Art. 6 – Soci

Il numero di Soci è illimitato.

Possono essere Soci: tutte le persone fisiche, cittadine italiane o straniere, purché maggiorenni, senza distinzione di sesso, genere, età, cittadinanza e razza; le persone giuridiche, enti o organismi pubblici o privati, italiani o stranieri, che aderiscono alla Associazione condividendone i principi e gli ordinamenti generali.

Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che essa si prefigge.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

L'associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

Non è consentita la distribuzione ai Soci, anche in forma indiretta o differita, di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Le categorie dei soci si distinguono come appresso:

- Soci fondatori: coloro che per primi hanno pensato e costituito l'Associazione come da Atto Costitutivo; a loro è demandata la costituzione del primo Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
- Soci ordinari: i titolari di strutture ricettive complementari classificate, le locazioni turistiche di cui alla Legge Regionale Veneto nr.33/2002 e nr. 11/2013, dell'art. 53 del Codice del Turismo (D.Lgs 79/2011) e del Codice Civile, situate all'interno del territorio della Regione Veneto, così come regolamentate dalla normativa vigente;
- Soci sostenitori: persone fisiche, tecnicamente e giuridicamente competenti nel settore extralberghiero, ovvero persone giuridiche, enti e organismi pubblici e privati che, oltre al versamento della quota per loro stabilita, erogano contribuzioni straordinarie che permettono un valido e proficuo sostentamento all'Associazione.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda scritta (anche in forma telematica) al Consiglio Direttivo che la esaminerà.

Agli aspiranti Soci sono anche richiesti il godimento di tutti i diritti civili, il rispetto della civile convivenza e un'irreprensibile condotta civile e morale sia all'interno dei locali dell'associazione sia in occasione di ogni evento che la concerna.

E' compito del Consiglio Direttivo della Associazione o di altri, se a ciò delegati, valutare, entro un periodo massimo di 30 giorni, l'ammissione o meno della domanda. Le decisioni di non ammissione devono essere motivate. Nel caso che la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, nella prima convocazione.

Il socio richiedente è tenuto al pagamento della prima quota al momento della richiesta di adesione, se ammesso sarà iscritto nell'apposito libro dei soci a cura dell'organo amministrativo e sarà tenuto al pagamento delle quote annuali successive ed avrà diritto a ricevere il relativo attestato.

Le somme versate per la quota sociali non sono rimborsabili in nessun caso, né in nessun caso sono trasmissibili, con la eccezione dei casi previsti dalla Legge. La quota non è rivalutabile e non costituisce in nessun caso titolo di proprietà.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'associazione ma avvengono d'ufficio nel caso in cui il socio non rinnovi la quota associativa per due anni consecutivi.

STATUTO ASSOCIAZIONE “In Veneto”

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I Soci esclusi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, decorsi due anni dall'esclusione, pagando una nuova quota di iscrizione.

I Soci esclusi, non per morosità, potranno ricorrere al Collegio dei Probiviri contro il provvedimento motivato del Consiglio Direttivo entro 30 giorni.

Art. 7 – Diritti /Doveri dei Soci

I Soci hanno diritto a:

- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi direttivi, se in regola con il versamento delle quote associative. Dopo il primo triennio, per essere eletti è necessaria una anzianità di almeno sei mese;
- di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata;
- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

I soci sono tenuti a:

- ottemperare alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- pagare la quota sociale ed i contributi stabiliti per i servizi di cui usufruiscono;
- tenere un comportamento coerente agli scopi, al buon nome ed al rispetto dell'Associazione.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 8 – Esclusione e Recesso

La qualifica di socio si perde per: i) decesso; ii) mancato pagamento della quota sociale per due anni consecutivi; iii) esclusione (articoli 9 e 10); iv) recesso: le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata A.R. e/o attraverso posta elettronica certificata.

Art. 9 – Azioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi): i) il richiamo scritto, ii) la sospensione temporanea; iii) l'esclusione per i seguenti gravi motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- ostacolo al buon andamento dell'Associazione, con atti e comportamenti che ne limitino il perseguimento degli scopi;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali, ed alle attrezzature di sua pertinenza.

In caso di dolo o colpa, il danno dovrà essere risarcito.

STATUTO ASSOCIAZIONE “In Veneto”

Art. 10 – Ricorso

Contro ogni provvedimento di sospensione di competenza del Consiglio Direttivo, sentito l'associato interessato, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri, che deciderà in via definitiva.

Avverso la deliberata di esclusione da parte del Consiglio Direttivo, è ammessa la possibilità di appello entro 30 (trenta) giorni all'Assemblea dei soci.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

GLI ORGANI

Art. 11 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente.
- e) il Tesoriere;
- f) il Collegio dei Probiviri;
- g) il Collegio dei Revisori (eventuale).

È demandata al Consiglio Direttivo la nomina del Segretario.

L'Assemblea con propria delibera ovvero il Consiglio Direttivo, su delega dell'Assemblea, possono, ove lo ritengano opportuno nominare il Collegio di Revisori che sia indipendente composto da soci interni che abbiano capacità tecnico-professionali ovvero da professionisti esterni.

DELL'ASSEMBLEA

Art. 12 – Assemblea

Partecipano all'Assemblea tutti i Soci, che alla data di convocazione dell'assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota annuale sociale.

Art. 13 – Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea viene convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima convocazione e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno 15 giorni prima della convocazione e da inviare a tutti i Soci tramite posta elettronica o altra modalità che ne garantisca la notifica (es. fax, telegramma etc.).

L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e l'esame del conto consuntivo e della relazione che lo accompagna entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo, presso la sede della Associazione o in un luogo che possa garantire la partecipazione di tutti gli associati.

L'Assemblea è convocata in sede straordinaria tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto.

L'ordine del giorno dell'Assemblea è deciso dal Consiglio Direttivo, che deve tuttavia inserire, in caso di straordinarietà, i punti che siano stati richiesti da almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.

STATUTO ASSOCIAZIONE “In Veneto”

Art. 14 – Costituzione Assemblea

L'assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti nell'assemblea.

Sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni, con un massimo di due per ciascun socio presente, ad esclusione dei membri del Consiglio Direttivo, che non possono ricevere deleghe.

Per le assemblee che prevedono modifiche allo Statuto la valida costituzione dell'Assemblea richiede la presenza della maggioranza assoluta di tutti i Soci con diritto di voto.

Art. 15 – Delibere Assemblea

L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.

Tutte le delibere assembleari sono accolte se votate da un numero di Soci maggiore della metà di quelli presenti o rappresentati.

Art. 16 – Regole Assemblea

L'Assemblea nomina il Presidente, che la presiede ed il Segretario, che ne redige il verbale.

Le votazioni, avvengono per alzata di mano o con scheda nominativa a scrutinio segreto.

In caso di rinnovo delle cariche sociali, l'assemblea può: nominare gli scrutatori (Commissione Elettorale) e decidere in ordine all'apertura e alla chiusura delle votazioni.

Di ogni delibera assembleare dovrà essere redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Copia del verbale dovrà esser messo a disposizione di tutti gli associati per garantirne la massima diffusione.

Per le elezioni vengono indicati: il numero dei votanti, il numero dei voti validi, nulli, astenuti, ed i voti ottenuti da ciascuno dei Soci votati.

Art. 17 – Decisioni di competenza dell'Assemblea

L'assemblea viene convocata almeno una volta all'anno per:

- approvare il rendiconto economico e finanziario;
- approvare il documento economico di previsione e le linee generali del programma di previsione;
- approvare i regolamenti sociali proposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare le modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell'associazione (con le modalità di cui all'art. 32).

In occasione del rinnovo delle cariche sociali, l'Assemblea:

- stabilisce il numero di componenti del Consiglio Direttivo;
- può eleggere una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo votando a scrutinio segreto i nominativi, scelti tra i Soci, fino ad un numero uguale a quello dei componenti; in caso di parità di voti sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione; in caso di pari anzianità sociale sarà eletto il socio anagraficamente più anziano;
- nomina il Collegio dei Probiviri;
- nomina il Collegio dei Revisori, se ritenuto opportuno.

Art. 18 – Registro Assemblee

Delle deliberazioni assembleari dovrà essere redatto relativo verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del Segretario d'Assemblea e lì resterà a disposizione dei Soci unitamente agli eventuali documenti allegati.

STATUTO ASSOCIAZIONE “In Veneto”

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

E' composta da un minimo di tre e un massimo di nove membri scelti dall'Assemblea fra i tutti i Soci (fondatori, ordinari e sostenitori) con diritto di voto.

L'elezione del Consiglio Direttivo avverrà sulla base di singole candidature depositate almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'Assemblea presso la sede della stessa.

La composizione del Consiglio Direttivo avverrà nel rispetto del principio di democrazia e della competenza territoriale cui appartengono gli associati ponendo attenzione, ove possibile, a che ogni singola Provincia sia equamente rappresentata. Nel caso in cui il numero di soci di una singola Provincia sia insufficiente o minima (non più di 5), il Consiglio può deliberare la nomina di un unico consigliere in rappresentanza di più Provincie. Alla pari il Consiglio, in luogo di un rappresentante, può deliberare di nominare per ogni Provincia un referente di territorio.

Il Consiglio Direttivo, dopo la sua elezione, sarà convocato entro 10 (dieci) giorni dal Consigliere più anziano di età.

Le dimissioni del Presidente, Vice-presidente, del Tesoriere e del Segretario, se nominato, devono essere comunicate allo stesso Consiglio Direttivo che entro dieci giorni decide sulla loro accoglienza. Gli stessi restano in carica sino alla loro sostituzione.

In caso di dimissioni volontarie od espulsione per motivi gravi di un componente del Consiglio Direttivo si procederà con il reintegro del consigliere in base alle risultante dell'ultima votazione.

Se per dimissioni o altre cause viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo si intende decaduto e deve essere convocata l'Assemblea per la nuova nomina.

In tale situazione i consiglieri restano in carica sino alla nomina dei nuovi eletti e sempre fino a tale data provvederanno alla ordinaria amministrazione. Alla data di ricostituzione del nuovo Consiglio Direttivo decadranno di diritto dalla carica di consigliere

Ai membri del Consiglio Direttivo, su delibera dell'Assemblea può essere attribuita una indennità di funzione o di carica.

Il Consiglio Direttivo decide sui rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate dai suoi membri nei limiti di quanto enunciato nei Regolamenti approvati.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, in forza dei quali:

- Compie e attua tutti gli atti che ritiene necessari per il conseguimento degli scopi associativi, esclusi quelli che la legge e lo Statuto riserva all'Assemblea;
- Nomina il Segretario tra i componenti del Consiglio Direttivo o al di fuori dello stesso;
- Stabilisce l'importo annuale della quota sociale;
- Redige il bilancio di previsione della gestione;
- Provvede a redigere il bilancio consuntivo dell'esercizio con la relazione di accompagnamento;
- Convoca l'Assemblea annuale e/o straordinarie e ne redige le deliberazioni;
- Predisporre e formula il programma della gestione annuale della associazione;
- Delibera sulla composizione del personale di servizio che comporrà la segreteria;
- *Delibera con motivazione scritta e insindacabile sulla ammissione o il rigetto della domanda di ammissione a socio*

STATUTO ASSOCIAZIONE “In Veneto”

Art. 20 – Deleghe del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di cittadini anche non Soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti o delegare a singoli soci altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Art. 21 – Presidente, Vice

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: che può essere socio fondatore, ordinario o sostenitore purché abbia cognizioni giuridiche e competenze di settore, ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio, nei casi di urgenza e di necessità, assume le decisioni di competenza del consiglio direttivo, sottoponendole allo stesso per la ratifica nella prima riunione utile;
- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni.

Art. 22 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, in forza dei quali:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- esegue le delibere dell'assemblea ordinaria e/o straordinaria;
- predispone e formula il programma della gestione annuale della associazione, nel rispetto delle delibere assembleari;
- predispone il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- formula il documento economico di previsione;
- predispone il Regolamento dell'Associazione;
- delibera, per iscritto ed in maniera insindacabile, circa l'ammissione dei Soci;
- delibera circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- stipula (o da delega per) gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà del Associazione o ad esso affidati;
- decide le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

Art. 23 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni tre mesi, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri, o su convocazione del Presidente, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

La convocazione è fatta almeno 5 giorni prima della riunione mediante avviso con lettera raccomandata A.R. o con qualsiasi altro mezzo telematico ritenuto idoneo (fax; Pec; mail) compreso, in casi di assoluta urgenza, il telegramma (entro il giorno prima), nel quale devono essere indicati la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno della riunione.

Il Consiglio Direttivo può, motivatamente, rinviare la successiva riunione ad una data diversa da quella prevista dalla cadenza trimestrale.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta con i voti dei presenti.

Le votazioni sono palesi.

La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo va redatto verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente o, se nominato, dal Segretario.

L'ordine del giorno di ogni riunione del Consiglio Direttivo è stabilito dal Presidente, che deve inserirvi i punti eventualmente richiesti da almeno un terzo dei Consiglieri.

STATUTO ASSOCIAZIONE “In Veneto”

Il Consiglio Direttivo potrà tenere le riunioni in audio/videoconferenza o solamente in audioconferenza a determinate condizioni indicate nel Regolamento.

Art. 24 – Decadenza dei Consiglieri

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo nove mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo può chiedere le dimissioni del singolo Consigliere quando ciò sia deliberato da metà o più dei Consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Art. 25 – Tesoriere

Il Tesoriere che può essere nominato anche al di fuori del Consiglio Direttivo, dura in carica fino alla durata del Consiglio medesimo e può essere rieletto. Il Tesoriere:

- provvede all'elaborazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- provvede alla regolare tenuta della contabilità;
- provvede alla tenuta della cassa;
- appone la propria firma, disgiuntamente dal presidente, in tutte le operazioni di carattere patrimoniale-finanziario;
- deve riferire, di ogni operazione, al Presidente periodicamente.

Per le operazioni che superano i mille euro, ove esse non siano già state approvate dal Consiglio Direttivo, la comunicazione deve avvenire nello stesso giorno in cui sono state effettuate o in tempi brevi.

I mandati di pagamento se non controfirmati dal Presidente del Consiglio, non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere.

Art. 26 – Segretario

Se nominato, il Segretario:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro dei Soci;
- si attiva per l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; organizza e predispone le attività e le iniziative atte a favorire il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- provvede alla stesura ed alla tenuta dei verbali di ogni riunione.

Art. 27 – Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale dell'Associazione, comunque costituito, è indivisibile.

ESERCIZI FINANZIARI

Art. 28 - Rendiconto

Il rendiconto comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea dei Soci entro quarto mese dell'anno successivo.

La deroga a tale termine può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento, con delibera del Consiglio Direttivo.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso, con evidenza di un prospetto analitico delle singole voci di spesa.

Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

L'eventuale residuo attivo sarà devoluto al fondo di riserva, vincolato agli utilizzi di cui all'oggetto sociale (art. 5).

STATUTO ASSOCIAZIONE “In Veneto”

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

È in ogni caso fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale fra i Soci a qualsiasi titolo, salvo che la distribuzione non sia prevista dalla legge.

DEI MEZZI FINANZIARI

Art. 29 - Risorse

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
- dai contributi ricevuti per lo svolgimento delle attività istituzionali (di cui all'Art. 5).

Per il suo finanziamento l'Associazione può ricorrere anche a credito esterno e a prestiti infruttiferi da parte dei suoi associati.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale.

DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 30 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è costituito da un numero minimo di tre membri eletti dall'Assemblea e resta in carica sino al momento del rinnovo del Consiglio Direttivo.

Possono partecipare all'elezione del Consiglio dei Probiviri i soci fondatori, ordinari e sostenitori, in regola con il pagamento della quota associativa al momento dell'elezione.

L'elezione del Collegio avviene nello stesso giorno in cui avviene l'elezione del Consiglio Direttivo. Ogni socio avente diritto al voto potrà esprimere un solo nominativo per l'elezione dei membri del Collegio dei Probiviri.

I membri del Collegio dei Probiviri:

- a) Devono essere soci al momento della loro elezione e per tutta la durata della loro carica, pena la decadenza;
- b) Sono rieleggibili;
- c) In quanto organo di giudizio, non possono ricoprire cariche attive all'interno e tantomeno all'esterno dell'Associazione, che possano interferire con la loro funzione.

In caso di dimissioni o decadenza, il reintegro di un membro del Collegio dei Probiviri avverrà sulla base delle risultanze dell'ultima votazione.

STATUTO ASSOCIAZIONE “In Veneto”

Il Collegio dei Probiviri, nomina nel proprio interno il Presidente. Il Collegio dei Probiviri rappresenta l'organo di giudizio dell'Associazione e sarà regolato da un proprio Regolamento.

Sono di competenza del Collegio dei Probiviri tutte le controversie sociali inerenti gli associati e l'Associazione o i suoi Organi. I Probiviri giudicano ed il loro lodo è inappellabile.

DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 31 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori, se previsto, viene deliberato dall'Assemblea o su delega dal Consiglio Direttivo; è costituito da un numero minimo di tre membri eletti dall'Assemblea e resta in carica sino al momento del rinnovo del Consiglio Direttivo.

Possono partecipare all'elezione del Consiglio dei Revisori tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa al momento dell'elezione.

L'elezione del Collegio avviene nello stesso giorno in cui avviene l'elezione del Consiglio Direttivo. Ogni socio avente diritto al voto potrà esprimere un solo nominativo per l'elezione dei membri del Collegio dei Revisori.

I membri del Collegio dei Revisori:

- a) Se interni, devono essere soci al momento della loro elezione e per tutta la durata della loro carica, pena la decadenza;
- b) Sono rieleggibili;
- c) Controllano l'operato del Consiglio Direttivo e quello del Tesoriere nella formulazione e stesura del bilancio di previsione e della relazione del programma;
- d) Verificano l'attuazione degli scopi prefissati dall'Assemblea dei soci;
- e) Controllano il buon andamento del risultato della gestione e del rendiconto finanziario e della destinazione dell'eventuale avanzo.

DELLO SCIoglimento

Art. 32 – Scioglimento del Associazione

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa in un'«Assemblea di Scioglimento» validamente costituita ai sensi del primo comma dell'articolo 14 di questo Statuto. Lo scioglimento è deliberato con voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'Assemblea stessa delibera sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, e comunque ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i Soci.

L'Associazione e, per essa l'Assemblea, in caso di scioglimento, ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altro ente non commerciale che svolga un'analogha attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

STATUTO ASSOCIAZIONE "In Veneto"

DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

Art. 33 -- Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Approvato a Padova il 16/01/2023 in sede costitutiva dai soci Fondatori.

Il Presidente Eletto
Bergamasco Filippo

